

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 828

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANZA, SANGALLI, RUBBI EMILIO, SINESIO, SOBRERO,  
RUBINO, CARTA, SANESE, MASTELLA, CASATI**

*Presentata il 30 ottobre 1979*

**Aumento della indennità di accompagnamento  
a favore dei ciechi civili assoluti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cecità è una delle più gravi minorazioni esistenti. Essa non solo limita notevolmente le scelte di attività delle persone colpite, ma determina un costo suppletivo in costante aumento che incide in maniera cospicua sugli interessati. I non vedenti, per poter disporre di un minimo di autonomia, sostengono spesso spese rilevanti per l'acquisto degli strumenti che costituiscono mezzi sussidiari (registratori, nastri magnetici, macchine dattilografiche, dattilobrilie, eccetera); tali strumenti sono per essi indispensabili unitamente a tutti gli altri dispositivi che via via la tecnica scopre. Inoltre essi abbisognano costantemente dell'ausilio di una persona sia per la lettura che per l'accompagnamento; persona che, quando non è un congiunto, deve essere retribuita. In considerazione di quanto sopra, il legislatore ha appro-

vato nel 1968 la legge 28 marzo 1968, numero 406, con cui ha istituito l'indennità di accompagnamento anche per i ciechi civili assoluti; veniva cioè esteso anche ai ciechi civili assoluti un beneficio di cui già usufruivano i ciechi per cause di guerra e i ciechi per servizio e sul lavoro.

Tale legge è stata via via migliorata dal Parlamento e con la legge 16 aprile 1974, n. 114 (conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30), il legislatore ha perfezionato il principio stabilito con la legge 28 marzo 1968, n. 406, prevedendo l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione.

Con la presente proposta di legge vogliamo portare all'attenzione degli onorevoli deputati la grave situazione in cui i ciechi civili assoluti si trovano soprattutto a causa dei costi che essi affrontano, co-

sti che sono in continua lievitazione, e la necessità quindi che l'attuale importo dell'indennità di accompagnamento di lire 65.090 sia aumentato a partire dal 1° gennaio 1980 a lire 180.000.

Con l'approvazione della legge 29 novembre 1977, n. 875, il Parlamento ha giustamente riconosciuto le attese degli invalidi di guerra in generale e dei ciechi per cause di guerra in particolare, e con il disposto dell'articolo 4 della citata legge ha elevato per i minorati sensoriali ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 (ciechi assoluti), l'indennità di accompagnamento a lire 232.000 mensili.

Poiché lo stato di cecità, qualunque sia l'origine della minorazione sensoriale, comporta le conseguenze che tutti conosciamo e di cui sia pure brevemente, abbiamo accennato nella presente relazione, abbiamo il dovere, in ossequio all'articolo 3 della Carta costituzionale, di fare in modo che a partire dal 1980 l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti sia uguale a quella erogata per i ciechi per cause di guerra e per i non vedenti per servizio. In attesa del raggiungimento di detto principio, a partire dal gennaio del prossimo anno l'indennità in discorso viene elevata a lire 180.000 mensili.

Si potrà obiettare che in questo momento lo Stato non è in grado di far

fronte all'onere aggiuntivo di lire 30 miliardi per l'esercizio 1980 e di lire 30 miliardi per il 1981 ma noi sosteniamo che il problema posto all'attenzione dei colleghi è un problema altamente sociale, che bisogna risolvere se non vogliamo che i cittadini affetti da cecità civile e quindi tanto duramente colpiti dalla sorte siano ulteriormente discriminati rispetto agli altri cittadini: ricordiamoci che un lavoratore cieco è pur sempre un sottoccupato rispetto ai colleghi vedenti, in quanto deve sostenere spese aggiuntive conseguenti alla sua minorazione, spese che fortunatamente i lavoratori vedenti non hanno, come dianzi accennato.

I principi su esposti già da tempo sono stati attuati nei Paesi europei ed extra europei socialmente più avanzati; in Unione Sovietica, nei Paesi anglosassoni, negli Stati Uniti d'America, ecc., viene corrisposto ai ciechi assoluti un'indennità di accompagnamento indipendentemente dalla causa che ha determinato la minorazione visiva; ciò proprio per le considerazioni che abbiamo fatto presenti in questa relazione.

Per quanto sopra esposto esprimiamo la certezza che la Camera dei deputati approvi con la massima urgenza la presente proposta di legge, che costituisce un atto di equità verso una categoria benemerita.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 180.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ed a lire 232.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

### ART. 2.

Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1980 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.